



COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 13-02-26

ORIGINALE

Oggetto:	GIUNTA COMUNALE 9 DEL 23 GENNAIO 2026 "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2026" - RETTIFICA
-----------------	--

L'anno duemilaventisei questo giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 18:20 nella sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale legalmente convocata.

Presiede l'adunanza il ALFONSO MARRAS nella sua qualità di SINDACO sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

MARRAS ALFONSO	SINDACO	Presente
LEDDA FEDERICO	VICESINDACO	Presente
MARONGIU MAURA	ASSESSORE	Presente
NAITANA MARCO	ASSESSORE	Presente
MANNU MARCO FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
MASALA LAURA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRO MURANA.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2026 avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2026” sono state individuate le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno nelle misure che a seguire vengono meglio dettagliate:

- ✓ dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 dicembre € 1,50 al giorno per persona negli alberghi, nelle residenze turistico – alberghiere, nei bed and breakfast, nelle case e appartamenti vacanze, negli affittacamere, nelle case per ferie, nelle locazioni brevi;
- ✓ dal 1 aprile al 31 ottobre € 2,50 al giorno per persona negli alberghi, nelle residenze turistico – alberghiere, nei bed and breakfast, nelle case e appartamenti vacanze, negli affittacamere, nelle case per ferie, nelle locazioni brevi.
- ✓ dal 1 gennaio al 31 dicembre € 1,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;

DATO ATTO CHE nella deliberazione come sopra meglio individuata, numero 9 del 23/01/2026, per mero errore materiale è presente il refuso testuale per il quale le misure dell'imposta avranno decorrenza dal “01.01.2020”, previsione contraria alle disposizioni di legge come per altro richiamata dal dispositivo del deliberato che correttamente stabilisce che: *“Di dare atto che ex art. 13 comma 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, le predette modifiche saranno efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet ministeriale a cura del M.E.F., che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte dell'ente nel portale predetto”;*

DATO ATTO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;
- ✓ il refuso di cui sopra, ancorché chiaramente frutto di mero errore materiale, come per altro desumibile dal dispositivo che recepisce appieno le previsioni di cui all'art. 13 comma 15-quater del D.L. 201/2001, potrebbe comunque ingenerare errori e dubbi nei soggetti passivi e negli operatori del settore, al fine di prevenire ogni forma di incertezza è meritevole di deliberazione a maggior chiarimento

VISTI:

- ✓ il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, e nello specifico l'art. 4 “Imposta di soggiorno”;
- ✓ l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” così come convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 che stabilisce “A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno

facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”;

- ✓ il “Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Imposta di soggiorno – Istituzione e approvazione del regolamento”, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23/05/2018 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 03/10/2019;
- ✓ l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 il quale dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- ✓ l'articolo 121 della Legge di Bilancio 2026 che nel confermare per il 2026 le misure incrementali sull'imposta di soggiorno attualmente vigenti stabilisce che il maggior gettito sarà destinato «per il 30% al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l'assistenza ai minori»;

DATO ATTO che la giunta comunale è l'organo competente:

- ✓ a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- ✓ a rettificare, qualora ne sussistano presupposti e ragioni, un suo deliberato;

VISTI:

- ✓ il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ✓ il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

CON voto favorevole unanime, espresso in forma palese, mediante alzata di mano

DELIBERA

La premessa si intende parte integrante e sostanziale della presente e per l'effetto:

Di approvare, così come individuate in deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2026 le nuove misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento presso le strutture ricettive situate nel territorio del Comune che, dal momento della sua entrata in vigore, *ex art. 13 comma 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214*, risulterà così articolata:

- dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 dicembre € 1,50 al giorno per persona negli alberghi, nelle residenze turistico – alberghiere, nei bed and breakfast, nelle case e appartamenti vacanze, negli affittacamere, nelle case per ferie, nelle locazioni brevi;
- dal 1 aprile al 31 ottobre € 2,50 al giorno per persona negli alberghi, nelle residenze turistico – alberghiere, nei bed and breakfast, nelle case e appartamenti vacanze, negli affittacamere, nelle case per ferie, nelle locazioni brevi.
- dal 1 gennaio al 31 dicembre € 1,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;

Di dare atto che in applicazione dell'articolo 121 della neo licenziata Legge di Bilancio 2026 il maggior gettito, derivante dalle nuove tariffe dell'imposta di soggiorno, sarà destinato "per il 30% al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l'assistenza ai minori";

Di dare atto che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2026/2028 in corso di predisposizione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte di tutte le strutture ricettive, associazioni di categoria, etc.;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dare atto che *ex art. 13 comma 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214*, le predette modifiche saranno efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet ministeriale a cura del M.E.F., che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte dell'ente nel portale predetto.

Oggetto proposta di delibera:

GIUNTA COMUNALE 9 DEL 23 GENNAIO 2026 "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2026" - RETTIFICA

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 12.02.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 12.02.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

FIRMATO
IL SINDACO
ALFONSO MARRAS

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO MURANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.